

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdiski Raïonen Sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Causa C-268/09)

(2009/C 220/53)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Plovdiski Raïonen Sed

Parti

Ricorrente: Vassil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE ⁽¹⁾, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell'art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all'art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l'occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.
- 2) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell'accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.
- 3) Se la normativa nazionale ponga il raggiungimento di una determinata età come unica condizione perché sia posto termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e perché tale rapporto possa continuare quale rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso lavoratore, lo stesso datore di lavoro, per lo stesso posto. Quale sia il limite oltre il quale non è più possibile la continuazione del rapporto di lavoro tra le parti, nel caso in cui, dopo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato trasformato in un contratto a tempo determinato, la normativa nazionale pone un limite massimo alla continuazione del rapporto e un numero massimo di proroghe del

rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.

Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-269/09)

(2009/C 220/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che adottando e conservando, all'art. 14 della legge 28 novembre 2006, n. 35, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), una disposizione per cui sui contribuenti che spostano la propria residenza all'estero grava l'obbligo di includere qualsivoglia reddito non imputato alla base imponibile dell'ultimo anno fiscale nel quale siano stati considerati contribuenti residenti, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 19, 38 e 43 CE e degli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Conformemente all'art. 14 della legge spagnola sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio, i redditi sono soggetti al prelievo fiscale per l'anno solare nel quale siano stati percepiti. Tuttavia, il n. 2 dell'articolo in questione contiene disposizioni speciali che consentono di imputare taluni tipi di redditi a vari periodi d'imposta. Ciò nondimeno, nei casi in cui il contribuente sposti la sua residenza all'estero, il n. 3 del medesimo articolo dispone che i redditi non ancora imputati siano da includersi nella base imponibile dell'ultimo anno fiscale nel quale detto contribuente sia stato considerato residente.
2. La Commissione considera che la legislazione spagnola renda possibile un trattamento discriminatorio nei casi in cui una persona fisica sposti la sua residenza al di fuori della Spagna e che la normativa spagnola dovrebbe applicare la medesima norma indipendentemente dalla circostanza che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio spagnolo.

3. La normativa in parola viola il principio della libera circolazione delle persone di cui agli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CE e agli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE.

Impugnazione proposta il 16 luglio 2009 da KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfinmétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfinmétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-272/09 P)

(2009/C 220/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfinmétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: avv. ti M. Siragusa, G. Rizza, M. Piergiovanni, A. Winckler, T. Graf)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la sentenza,
 - nei limiti del possibile, in base ai fatti esposti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la decisione e ridurre l'importo dell'ammenda della KME, e
 - condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
- o, in subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta,
- annullare la sentenza (anche con riferimento alla condanna della KME al pagamento delle spese da parte del Tribunale di primo grado) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato sul piano giuridico che gli accordi sulle bobine a spire sovrapposte avessero un impatto sul mercato rilevante e che, pertanto, nell'ammenda di base si dovesse tenere conto di tale fattore. Ragionando in tal modo e decidendo di respingere il primo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata e illogica. Inoltre, il Tribunale di primo grado avrebbe manifestamente distorto i fatti e le prove dedotti dinanzi ad esso, accogliendo la conclusione della Commissione secondo cui la prova economica fornita dalla KME non aveva

dimostrato che la violazione, nel suo complesso, non aveva avuto alcun impatto sul mercato.

Con il secondo motivo, le ricorrenti imputano al Tribunale di primo grado di aver approvato il riferimento operato dalla Commissione — per determinare le dimensioni del mercato interessato dalla violazione, al fine di stabilire l'elemento «gravità» dell'ammenda della KME — ad un valore di mercato che includeva erroneamente i redditi di vendite effettuate in un mercato a monte separato da quello oggetto del cartello, nonostante il fatto che i membri del cartello non fossero verticalmente integrati in tale mercato a monte. Seguendo tale ragionamento e decidendo di respingere il secondo motivo di ricorso della KME, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata.

Con il terzo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver respinto il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Commissione avrebbe applicato scorrettamente gli Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 1998 e violato i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, imponendo la percentuale massima di aumento dell'importo di base dell'ammenda della KME per via della durata. Secondo le ricorrenti, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione oscura, illogica e inadeguata accogliendo la parte rilevante della decisione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario respingendo la quarta parte del quarto motivo di ricorso delle ricorrenti e accogliendo la parte rilevante della decisione in cui la Commissione ha negato alla KME il beneficio di una riduzione dell'ammenda per via della collaborazione, al di fuori dell'ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione in violazione degli Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 1998 nonché dei principi di lealtà e della parità di trattamento.

Con il quinto ed ultimo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva non esaminando in modo approfondito e dettagliato gli argomenti della KME e mostrando una deferenza distorta rispetto alla discrezionalità della Commissione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 16 luglio 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

(Causa C-278/09)

(2009/C 220/56)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris